

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 29/04/2025

FATTO

Con ricorso dell'1 luglio 2024 il ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta l'istanza di dichiarazione di inadempimento del fornitore di un bene acquistato tramite contratto di credito finalizzato, concluso con l'intermediario resistente.

Afferma il ricorrente di aver acquistato un impianto di filtraggio e miglioramento qualitativo dell'acqua potabile per l'importo di € 3.000,00, dalla società **** per il quale stipulava un contratto di finanziamento finalizzato che prevedeva il pagamento di 36 rate di € 83,34 ciascuna. Subito dopo l'installazione si verificavano diversi malfunzionamenti che venivano prontamente segnalati al fornitore, il quale provvedeva ad effettuare reiterati interventi, fino al ritiro del macchinario per la sua sostituzione che, tuttavia, non è mai avvenuta. L'indisponibilità di tale strumento ha comportato un pregiudizio anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di cui è socio. Ritiene che l'inadempimento del fornitore presenti i caratteri di cui all'art. 1455 c.c., comportando, a norma dell'art. 125-quinquies TUB, la risoluzione del connesso contratto di finanziamento finalizzato.

Nelle controdeduzioni l'intermediario contesta le richieste del ricorrente e ne chiede il rigetto. In particolare afferma di aver provveduto all'erogazione del finanziamento, unicamente a seguito dell'avvenuta consegna e installazione del bene acquistato dal ricorrente dal proprio partner commerciale e di aver avuto notizia che solo a distanza di circa un anno dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento e dall'avvenuta consegna

ed installazione del bene, il ricorrente ha contestato il malfunzionamento del bene alla società fornitrice; sostiene, inoltre, di aver effettuato le dovute verifiche con la società fornitrice la quale le ha comunicato di aver risolto la problematica specificando che, diversamente da quanto rappresentato dal cliente, il macchinario consegnato non era mai stato ritirato e che si trovava ancora l'acquirente; eccepisce la non applicabilità della disposizione dell'art.125-quinquies TUB, dal momento che il bene acquistato tramite il contratto di finanziamento è stato regolarmente consegnato ed installato e che manca qualsiasi prova che possa dimostrare le contestazioni del ricorrente; per tali motivi, risulta chiara la validità del contratto ed il conseguente obbligo di provvedere all'integrale rimborso del finanziamento.

Nelle repliche parte ricorrente insiste per il riconoscimento dell'inadempimento della società fornitrice, ritenendo che le diverse missive inviate a questa ed i riscontri ricevuti dimostrino il non corretto funzionamento del bene acquistato e la sua mancata sostituzione.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda la richiesta di risoluzione di un contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente finalizzato all'acquisto di un depuratore di acqua fornito dalla società *****. In particolare la domanda è volta a dare corso alle previsioni contrattuali dichiarando risolto il contratto di prestito finalizzato n. ***740", ai sensi dell'art. 125-quinquies TUB e, conseguentemente, riconoscendo il diritto al rimborso delle somme nel frattempo versate.

In via preliminare il Collegio ritiene di non poter qualificare il ricorrente come consumatore, per la presenza di elementi tali da escludere una tale configurazione. Il tenore della documentazione versata in atti, oltre a quella allegata al ricorso introduttivo, presenta rilievi che non si conciliano con la qualità di consumatore del ricorrente, nonostante la presenza di dichiarazioni in tale senso dello stesso: sono tali l'intestazione della fattura emessa dalla società fornitrice, per l'acquisto del bene, direttamente alla società di persone di cui il ricorrente è socio e legale rappresentante, la cui ditta presenta, fra l'altro, l'indicazione del suo nome e cognome, nonché la dichiarazione espressa, contenuta nella lettera di messa in mora del 14.11.2023, secondo cui il ricorrente agisce in nome e per conto della società ***** di cui è legale rappresentante. Alla luce di tali evidenze il Collegio ritiene di non attribuire alla parte ricorrente la qualifica di consumatore osservando, con valore dirimente ai fini del decidere, il fatto che nella fattura è indicato il codice fiscale e gli altri dati fiscali della società di persone e non quelli personali così oltre a quello che nelle lettere di messa in mora il ricorrente dichiara di agire in nome e per conto della medesima società e non per un scopo estraneo ad essa, come richiederebbe la qualificazione di consumatore.

Ne consegue l'impossibilità di applicazione, al caso specifico, delle disposizioni dettate dall'art. 125-quinquies TUB che riguarda i contratti di credito ai consumatori, ma il richiamo alla disciplina generale di cui agli articoli 1453 e seguenti c.c. L'inapplicabilità della disposizione della normativa specialistica, invocata dal ricorrente a fondamento della domandata risoluzione, non preclude, però, l'esame nel merito del ricorso, imponendosi al contrario un'interpretazione conservativa della domanda rivolta all'Arbitro ed una valutazione del contenuto sostanziale delle pretese avanzate dal ricorrente alla luce dei fatti dedotti nella procedura. In quest'ottica la domanda del ricorrente va intesa come volta a verificare – al di fuori dell'ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo, e dunque in applicazione dei principi generali – l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento per grave inadempimento del Fornitore, previo accertamento di un collegamento negoziale. Si richiama, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di

legittimità secondo il quale il collegamento negoziale tra due contratti genera una “reciproca interdipendenza” che fa sì che vicende (invalidità, inefficacia, risoluzione) che investono un contratto si ripercuotano sull’altro, che può arrivare a determinare “una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi «simul stabunt, simul cadent» (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, ord. 18/05/2021, n. 13513, riportata per estratto in calce). Tali principi sono stati adottati dai Collegi territoriali di questo Arbitro che si sono pronunciati su questione attinenti alla risoluzione di finanziamenti di scopo conclusi da soggetti non consumatori (o comunque in casi di non applicabilità dell’art. 125- quinquies TUB) per inadempimento del venditore/fornitore (v. Collegio di Napoli, decisione n. 678/2011; Collegio di Milano, decisione n. 917/2010, Collegio di Torino, decisione n. 1637/2021).

Orbene è pacifico tra le parti, e confermato dalla documentazione versata in atti, che in data 19.12.2022 è stato stipulato un contratto di prestito finalizzato, per l’importo di € 3.000,00, da rimborsare mediante 36 rate complessive, di € 83,34 ciascuna. Il contratto riporta la seguente indicazione del bene/servizio finanziato: “Depuratori Top”. L’importo messo a disposizione del cliente corrisponde all’integrale costo del bene e della relativa installazione; lo stesso intermediario resistente, che non contesta il collegamento negoziale del finanziamento erogato con il contratto di fornitura del bene, riferisce che l’erogazione è avvenuta “unicamente a seguito dell’avvenuta consegna ed installazione dei beni acquistati”. Inoltre, il contratto prevede espressamente il diritto del cliente alla risoluzione del finanziamento in caso di inadempimento grave dell’esercente convenzionato, previa messa in mora di quest’ultimo.

A comprova dell’inadempimento del fornitore la parte ricorrente ha prodotto soltanto le due diffide: la prima inviata a un anno di distanza dall’acquisto (in data 14.11.2023) e la seconda nel maggio 2024. In esse la stessa ricorrente confermava l’avvenuta installazione del macchinario ma riferiva altresì di malfunzionamenti che si sarebbero verificati già nel primo mese. Nella prospettazione della parte ricorrente la società fornitrice avrebbe riconosciuto tali malfunzionamenti, tanto che avrebbe dapprima effettuato vari interventi di manutenzione e sostituzione del macchinario, prima di procedere al ritiro definitivo dello stesso. Non vi è, tuttavia, alcuna documentazione in grado di attestare l’avvenuta esecuzione di interventi o sostituzioni del macchinario, né la presenza di vizi o malfunzionamenti di qualsiasi tipo relativi all’impianto consegnato ed installato. Di contro l’intermediario, nel riscontrare le lettere di messa in mora, riferisce di aver interpellato la società fornitrice la quale, con riferimento alla prima diffida, comunica di “aver risolto la problematica intercorsa” (cfr. riscontro al reclamo datato 29.02.2024) mentre, con riferimento alla diffida inviata del 2024, afferma che il secondo impianto fornito al ricorrente non sarebbe mai stato ritirato e che, in ogni caso, sarebbe conforme al contratto. L’intermediario allega unicamente il modulo di installazione del depuratore e le due comunicazioni di riscontro al reclamo in cui rappresenta quanto riferitogli dal fornitore.

Richiamando il principio adottato dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 12645/2021, secondo il quale “l’onere della prova non può che collocarsi nell’ambito del rapporto di fornitura e che pertanto, vista anche l’estraneità del fornitore al procedimento presso l’ABF, non può che gravare sul consumatore l’onere di dimostrare la sussistenza dell’inadempimento del fornitore nonché la non scarsa importanza dello stesso, in aderenza al generale principio sancito nell’art. 2697, comma 1, c.c., il Collegio ritiene non assolto l’onere probatorio gravante sul ricorrente, per la mancanza di qualsiasi prova a supporto delle proprie deduzioni e contestazioni.

Alla luce di quanto sopra il Collegio conclude per il non accoglimento delle richieste contenute nel ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA